

## REGOLAMENTO (CEE) N. 2313/88 DELLA COMMISSIONE

del 26 luglio 1988

**recante quarta modifica del regolamento (CEE) n. 1965/88 che istituisce una tassa di compensazione all'importazione di limoni freschi originari dell'Argentina**

LA COMMISSIONE DELLE COMUNITÀ EUROPEE,

visto il trattato che istituisce la Comunità economica europea,

visto l'atto di adesione della Spagna e del Portogallo,

visto il regolamento (CEE) n. 1035/72 del Consiglio, del 18 maggio 1972, relativo all'organizzazione comune dei mercati nel settore degli ortofrutticoli<sup>(1)</sup>, modificato da ultimo dal regolamento (CEE) n. 1117/88<sup>(2)</sup>, in particolare l'articolo 27, paragrafo 2, secondo comma,considerando che il regolamento (CEE) n. 1965/88 della Commissione<sup>(3)</sup>, modificato da ultimo dal regolamento (CEE) n. 2166/88<sup>(4)</sup>, ha istituito una tassa di compensazione all'importazione di limoni freschi originari dell'Argentina;

considerando che l'articolo 26, paragrafo 1 del regolamento (CEE) n. 1035/72 ha stabilito le condizioni nelle

quali una tassa istituita in applicazione dell'articolo 25 del regolamento citato è modificata; che, sulla base di tali condizioni, occorre modificare la tassa di compensazione per l'importazione di limoni freschi originari dell'Argentina,

HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

*Articolo 1*

L'importo di 29,33 ECU che figura nell'articolo 1 del regolamento (CEE) n. 1965/88 è sostituito dall'importo di 31,24 ECU.

*Articolo 2*

Il presente regolamento entra in vigore il 27 luglio 1988.

Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

Fatto a Bruxelles, il 26 luglio 1988.

*Per la Commissione*

Frans ANDRIËSEN

*Vicepresidente*<sup>(1)</sup> GU n. L 118 del 20. 5. 1972, pag. 1.<sup>(2)</sup> GU n. L 107 del 28. 4. 1988, pag. 1.<sup>(3)</sup> GU n. L 173 del 5. 7. 1988, pag. 12.<sup>(4)</sup> GU n. L 190 del 21. 7. 1988, pag. 27.